ama

Il Presidente del Collegio Sindacale

All'Amministratore Delegato
Dott. Lorenzo Bagnacani
presidenza@pec.amaroma.it

c.c. Ai Consiglieri di Amministrazione
Ing. Andrea Masullo e Avv. Vanessa Ranieri

c.c. Assessorato al Bilancio e al Coordinamento Strategico delle Partecipate
All'Assessore Dr. Gianni Lemmetti
protocollo.ragioneriagenerale@pec.comune.roma.it

c.c. Dipartimento Partecipazioni
Al Direttore a.i.
Dott. Franco Giampaoletti
protocollo.partecipazioni@pec.comune.roma.it

Roma, 1° Febbraio 2019

Oggetto: rif. sua nota del 24 gennaio 2019 – Protocollo 004974/2019U – Pareri Caratozzolo Laghi Marchetti Libertini-Scognamiglio-De Cecco

Egr. Presidente,

alla luce degli ulteriori pareri in oggetto pervenuti ed al fine di fornire un ulteriore contributo per la comprensione del bilancio 2017 della Società, nell'ambito delle competenze attribuite al Collegio Sindacale dalla legge, dallo statuto e dai principi contabili di riferimento, osserviamo che tali pareri si riferiscono in estrema sintesi:

i) al tema della iscrizione di un fondo rischi di 18 milioni di euro nel bilancio 2017 per la nota contestazione di Roma Capitale inerente servizi cimiteriali (pareri Caratozzolo del 4 dicembre 2018 e del 3 gennaio 2019 e parere Laghi del 18 gennaio 2019) e,

AMA SpA Società con unico socio
00142 Roma, Via Calderon de la Barca 87
Telefono centr. Dig. (+39) 06 51691
Fax (+39) 06 5193063 - 06 51692540
www.amaroma.it info@amaroma.it

Capitale Sociale € 182.436.916,00 i.v.
CF, P.IVA e Iscr. Reg. Imprese di Roma 05445891004
CCIAA RM REA 798144
Società soggetta a Direzione e Coordinamento di Roma Capitale

ii) al tema del valore giuridico della relazione del Collegio Sindacale che esprime, come noto, un parere non positivo alla approvazione del bilancio d'esercizio con particolare riguardo agli effetti del medesimo sulla legittimità della delibera di approvazione del bilancio di esercizio da parte dell'azionista (pareri Marchetti, Laghi, Scognamiglio-Libertini-De Cecco).

Il Collegio in merito esprime le seguenti considerazioni.

Il tema riguardante il trattamento contabile inerente le partite creditorie connesse ai servizi cimiteriali è di ammontare significativo (18 milioni di euro) ma di "mero dettaglio" rispetto sia alle criticità rappresentate dai disallineamenti contabili tra Roma Capitale ed AMA (di ammontare estremamente più rilevante, come indicato nella relazione del Collegio del 29 dicembre 2018) e, soprattutto, dal contesto, assai più impattante, rappresentato da sei distinti ambiti di criticità che sono stati individuati dal Collegio quali elementi che impediscono di poter esprimere un giudizio positivo. In altri termini la questione dei servizi cimiteriali ed il relativo trattamento contabile non è l'unico tema e, comunque, non è il tema centrale ostativo all'approvazione del bilancio 2017 di AMA S.p.A., che deve essere valutato, al pari della relazione del Collegio, nel suo complesso. Esistono, come segnalato, ben altre partite contabili non rilevate nel conto economico del bilancio in questione e che, a giudizio del Collegio Sindacale, sono ostative all'approvazione da parte dell'azionista del bilancio (soprattutto se si considera la natura pubblica dello stesso). Rinviamo in merito e per maggiori dettagli, alla nostra relazione del 29 dicembre 2018.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si segnala che il tema dei crediti Tari è, da solo, indicativo di una criticità alquanto rilevante. Tali posizioni sono iscritte in bilancio 2017 per ben 94 milioni di euro (per partite creditorie antecedenti al 2010) a valori significativamente difformi dal piano industriale del 2017, dal piano economico finanziario del 2015 ed in assenza di incassi coerenti con il valore iscritto. Va ricordato che su tale partita contabile anche il revisore legale espone un giudizio con uno specifico rilievo: "*Sulla base della documentazione che ci è stata resa ad oggi disponibile, non siamo stati in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati a supporto del valore di realizzo dei suddetti crediti ed in particolare sulla valutazione effettuata dagli*

amministratori in conseguenza del menzionato disallineamento. Pertanto, non siamo stati in grado di stabilire se fosse necessario apportare eventuali rettifiche all'importo iscritto dei crediti netti da tariffa rifiuti". Nei termini del principio di revisione, il revisore quindi osserva di non essere in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sui quali concludere il proprio giudizio, così evidenziando che i possibili effetti sul bilancio degli errori non individuati potrebbero essere significativi ma non pervasivi, ossia tali da non compromettere l'attendibilità del bilancio (cfr. ISA 705). A tale proposito, si osserva che ritenere come un errore non individuato su tale partita sia significativo, ma non pervasivo, ossia tale da non inficiare l'intero giudizio sul bilancio, tenuto conto di un utile di bilancio di appena 600.000 euro e stante una soglia di significatività complessiva della revisione legale di 7,8 milioni di euro e di errore tollerabile di 3,9 milioni di euro e di soglia minima (SAD) di 391.000 euro, non convince tecnicamente lo scrivente Collegio Sindacale: alla luce del differenziale tra il credito tari iscritto (94 milioni di euro) e i piani di recupero del credito ed alla luce degli incassi registrati nel 2018 si tratta di un differenziale sul valore iscritto di milioni di euro e tale, comunque, da determinare, con riguardo all'esercizio 2017, una significativa perdita. A fronte della mancata quantificazione di un errore riscontrato dal Revisore su una simile posta e tale da indurre lo stesso Revisore ad emettere un giudizio con rilievi, in considerazione del risultato marginale di bilancio, non è oggettivamente condivisibile immaginare che il possibile effetto sul bilancio dell'errore non rappresenti una parte sostanziale del bilancio ovvero, con riferimento all'informativa di bilancio, assumere un'importanza fondamentale per la comprensione del bilancio da parte degli utilizzatori del medesimo.

In altri termini il bilancio deve essere esaminato e valutato nel suo complesso, così come la relazione del Collegio Sindacale deve essere esaminata e valutata nel suo complesso e non "per un estratto". In merito, il Collegio vuole ancora ed un'ultima volta ricordare agli amministratori, al revisore legale ed all'azionista le parole dell'OIC 11 "*16. L'articolo 2423-bis, comma 1, n. 1, del codice civile, prevede che la valutazione delle voci di bilancio sia fatta secondo prudenza. La valutazione delle voci secondo prudenza comporta la ragionevole cautela nelle stime in condizioni di incertezza. 17. Come previsto dall'art. 2423-bis, comma 1, n. 5, del codice civile, il principio della prudenza comporta che gli elementi eterogenei componenti le singole voci siano valutati separatamente. ...18. L'art. 2423-bis comma 1, n. 2, del codice civile, stabilisce che si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio, mentre il comma 1, n. 4, prevede che si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di*

questo. 19. Le richiamate norme delineano un effetto asimmetrico nella contabilizzazione dei componenti economici, con prevalenza del principio della prudenza rispetto a quello della competenza. Infatti, gli utili non realizzati non devono essere contabilizzati, mentre tutte le perdite, anche se non definitivamente realizzate, devono essere riflesse in bilancio. "

Peraltro, ad integrazione della relazione del 29 dicembre, con riferimento ai documenti richiesti in precedenza e forniti solo successivamente alla predisposizione della relazione del 29 dicembre 2018, si osserva la mancata rilevazione nel conto economico 2017 di un costo pari a 2,0 milioni di euro, derivante dalla transazione conclusa in data 30 marzo 2018 con la società Aequa Roma S.p.a..

L'iscrizione del Fondo per rischi ed oneri di euro 18 milioni e l'errore probabile

I pareri Caratozzolo e Laghi partono da un assunto errato e non dimostrato, ossia che nel 2018 si sia riscontrato un errore nella contabilizzazione dei ricavi/crediti per il servizio in oggetto ("*risulta che la convinzione di aver maturato negli anni dal 2011 al 2016 un credito nei confronti di Roma Capitale ai sensi dell'art. 10, comma 7 del contratto di servizio è una conseguenza della impropria applicazione di un principio contabile OIC 15 sull'iscrizione in bilancio dei crediti che deriva da una erronea interpretazione di fatti in merito alla sussistenza dei presupposti contrattuali perché i crediti potessero essere considerati tali e dunque iscrivibili in bilancio*" cfr. parere Caratozzolo del 4/12/18 p.5) ovvero un errore dubbio ("*il documento OIC 29 non sembra richiedere l'assoluta certezza dell'esistenza di un errore, potendovi essere anche dei margini di dubbio*", parere Caratozzolo del 4/12/18 pag. 6) o meglio "*una fattispecie incerta di cui si ritiene probabile possa trattarsi di un errore; poiché peraltro la questione non si è ancora conclusa con un accertamento di "errore"...*" (cfr. parere Laghi p. 10) ed ancora "*ciò di cui si discute è proprio la circostanza se si sia incorsi in un "errore" di contabilizzazione di un credito*" (cfr. parere Laghi p. 10). Tale assunto, ossia l'esistenza di un errore o meglio di un probabile errore non appare dimostrato né da alcuno dei pareri né dagli stessi amministratori. L'erronea interpretazione dei fatti per poter essere tale deve essere dimostrata alla luce della documentazione esistente e della corrispondenza intercorsa tra la Società e Roma Capitale in quegli anni, documentazione che nessuno dei due pareri dà atto di aver esaminato per intero (ad esempio nessun riferimento è fatto alle lettere di contestazione del Dipartimento e della Ragioneria degli anni 2015 e 2016). Così pure gli amministratori nulla dicono

in merito alla descrizione e dimostrazione dell'esistenza di tale errore: si ricorda che il par. 55 dell'OIC 29 (principio contabile in materia di Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio) prevede: "*55. ... Pertanto nel caso di errori rilevanti commessi in esercizi precedenti la nota integrativa illustra: – la descrizione dell'errore commesso; – l'ammontare della correzione operata per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico interessata; e – le motivazioni alla base dell'utilizzo delle facilitazioni concesse dai paragrafi 51 e 52.* "A ben vedere, quindi, nel bilancio 2017, in cui pur si vuole applicare il principio contabile in parola, è omessa qualunque descrizione di dettaglio dell'errore commesso. Peraltro, la mancata descrizione dell'errore commesso e la mancata quantificazione del teorico errore per anno con i relativi effetti non consentono di identificare le indennità erogate ad amministratori e dipendenti sulla base di quei bilanci e da chiedere a rimborso né di escludere quanto stabilito dallo stesso OIC 29 al paragrafo 53, e cioè che: "*In alcuni casi un errore commesso nell'esercizio precedente può essere tale da rendere nulla o annullabile la delibera che ha approvato tale bilancio.*". Così pure l'osservazione del parere Caratozzolo n.2 (pag. 3) secondo cui non siamo di fronte ad un *"mutamento di stime contabili"* non è né supportata né, in alcun modo, illustrata. Non risulta, quindi, dimostrato che sussista un errore, anzi il parere Bussoletti reputa il credito in oggetto certo, liquido ed esigibile e, quindi, a ben vedere, acclara il contrario, e cioè che non sussiste errore.

I pareri Caratozzolo Laghi ritengono, tuttavia, che l'errore è "probabile" e che per tale ragione sia, comunque utilizzabile il principio contabile OIC 29 con l'addebito a patrimonio netto (e non a conto economico) della contropartita di un Fondo Rischi ed Oneri (e non di un Fondo Svalutazione Crediti). A giudizio del prof. Caratozzolo, infatti, "*ora, il documento OIC 29 non sembra richiedere l'assoluta certezza di un errore, potendovi essere anche dei margini di dubbio*". Il Collegio in proposito è di diverso avviso: un errore o c'è o non c'è. Si osserva a tale riguardo che nel principio contabile OIC 29 il riferimento a "probabili" errori non esiste; il documento, infatti, testualmente, recita: "*Un errore consiste nell'impropria o mancata applicazione di un principio contabile se, al momento in cui viene commesso, le informazioni ed i dati necessari per la sua corretta applicazione sono disponibili. Possono verificarsi errori a causa di errori matematici, di erronee interpretazioni di fatti, di negligenza nel raccogliere le informazioni ed i dati disponibili per un corretto trattamento contabile.*" Se il principio contabile OIC 29 avesse voluto disciplinare anche "i probabili" errori lo avrebbe indicato espressamente.

Nonostante ciò, i pareri in oggetto ritengono corretto rappresentare l'operazione "*tenendo conto della sostanza dell'operazione e del contratto*" quindi con un'applicazione per analogia dell'OIC 29, desumibile dal documento OIC 11 del marzo 2018 ed ai sensi dell'art. 2423 bis comma 1, n. 1 bis del Codice Civile. Ora, la sostanza dell'operazione che si vuole rappresentare in bilancio è: i) mantenere il credito vantato al valore storico/nominale in quanto gli amministratori ritengono, alla luce del parere legale del Prof. Bussoletti, che il credito sia "*certo, liquido ed esigibile e dunque, pienamente iscrivibile in bilancio*" (vedi nota integrativa al bilancio 2017 p. 224) ed ii) evidenziare il rischio inerente le contestazioni pervenute da Roma Capitale e pertanto "*si è ritenuto prudente l'iscrizione di un apposito fondo rischi che tenga conto dei rilievi pervenuti dal socio*" (vedi sempre nota integrativa al bilancio 2017 p. 224). Ora si vuole evidenziare che gli amministratori nel bilancio 2017 non parlano mai di "errore" o "probabile errore", né descrivono dettagliatamente l'errore come pur prescrive l'OIC 29, ma rappresentano solo di voler iscrivere "*un fondo rischi che tenga conto dei rilievi pervenuti dall'azionista*". Pertanto i redattori del bilancio non identificano l'esistenza di un probabile errore nei bilanci degli anni precedenti, o comunque non lo descrivono nel dettaglio alla luce delle "*informazioni e dei dati disponibili a quel momento*", ma evidenziano soltanto di voler rappresentare a i terzi l'esistenza di un rischio per effetto delle contestazioni pervenute dal socio (e non già per effetto di probabili errori di iscrizione dei ricavi). In sintesi quindi, in bilancio gli amministratori non solo non danno evidenza dell'errore ma individuano nella contestazione del 2018 dell'azionista l'elemento fondante per la rappresentazione del rischio. A tale riguardo si ricorda che la disciplina del trattamento contabile di un fondo rischi è descritta dettagliatamente dall'OIC 31 in contropartita al conto economico e, che ai sensi dell'OIC 11 in materia di rappresentazione sostanziale " *quando il principio contabile OIC prevede la disciplina contabile dell'operazione o del contratto, la sua eventuale disapplicazione porterebbe alla redazione di bilanci non conformi al quadro normativo di riferimento*" e che " *il postulato della rappresentazione sostanziale riguarda, oltre che lo standard setter, anche il redattore del bilancio, che vi fa ricorso se necessario quando deve stabilire una propria politica contabile su una fattispecie non disciplinata dai principi contabili emanati dall'OIC*" . Il Collegio Sindacale non ignora la portata della nuova norma sulla sostanza economica e l'interpretazione dell'OIC di marzo 2018 ma, semplicemente, non ritiene che il principio della sostanza possa essere utilizzato quando la specifica casistica (accantonamento a fondo) è esaminata e risolta da altri principi contabili. In altri termini, dell'errore probabile non vi è traccia alcuna nei principi richiamati in precedenza, elaborati per disciplinare la specifica fattispecie, e la

sostanza economica non può essere impropriamente richiamata-utilizzata per supportare una tesi (quella dell'errore probabile, appunto) che si colloca al di fuori delle regole suddette.

L'affermazione in base alla quale nel caso specifico non si tratti di determinare il valore di realizzo dei crediti vantati verso Roma Capitale (v. pag. 2 del parere n. 2 Caratozzolo) appare non coerente con la forma e la sostanza dei fatti. *"I crediti sono esposti nello stato patrimoniale al netto di svalutazioni necessarie per ricondurli al valore di presumibile realizzo" (OIC 15 par. 23)."* Il valore di bilancio di un credito iscritto nello stato patrimoniale è il valore di presumibile realizzo. Ama ritiene di vantare un credito certo, il Comune lo contesta: non si tratta quindi di cancellare (*write-off*) il credito, né di valutare la solvibilità del creditore (che pure potrebbe essere oggetto di riflessione stante il rating Baa3 di Roma Capitale secondo Moody's), ma è evidente che occorra valutare se quel credito sarà realizzato (quindi, incassato) o meno, a prescindere dalla solvibilità del debitore. Per AMA che reputa, come emerge, il credito certo, siamo senza dubbio di fronte ad "un inadempimento" di Roma Capitale, basti pensare che si tratta di crediti inerenti fatture emesse (ed in determinati casi non emesse) fin dal 2012 e mai pagate ma espressamente contestate a più riprese. Il paragrafo 60 dell'OIC 15 indica tra gli indicatori di probabile perdita di valore dei crediti la *"violazione del contratto, quale un mancato pagamento degli interessi o del capitale"*, motivo per cui deve ritenersi che il credito abbia o possa aver subito una perdita di valore, riconducibile non alla solvibilità del debitore, ma ad altra casistica, la quale è assolutamente idonea per configurare una svalutazione-rettifica del medesimo.

Non appare neppure condivisibile l'osservazione secondo cui la categoria dei "*crediti contestati* (che sarebbe quindi una distinta categoria di crediti incagliati diversa dai crediti inesigibili per fatti attinenti la solvibilità del debitore, ndr), ... *impone, in base al principio generale della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale – finanziaria e del risultato economico della società l'iscrizione al fondo rischi* " (v. pag. 3 parere del 4/1/19 Caratozzolo). Nel caso dei crediti contestati saremmo dunque di fronte ad un nuovo rischio che non è quello di non poter incassare i crediti iscritti in bilancio e non ancora pagati e che dovrebbe essere trattato contabilmente in contropartita del fondo rischi e non del fondo svalutazione crediti. Tale osservazione – palesemente errata - è respinta con determinazione dal Collegio, giacché è ben noto agli addetti ai lavori che il fondo rischi ed oneri misura una passività (latente), mentre il fondo svalutazione crediti esprime una rettifica di attività. Nel caso in questione non sussiste, in capo ad AMA, alcuna passività latente da rilevare; è presente, invece, un credito che gli amministratori reputano di dubbia

recuperabilità e che, dunque, necessita di essere rettificato per la parte ritenuta non recuperabile. L'OIC 31, in merito alla natura del fondo rischi è molto chiaro ed afferma che" *I fondi per rischi e oneri rappresentano* ***passività*** *di natura determinata, certe o probabili, con data di sopravvenienza o ammontare indeterminati. 5. I fondi per rischi rappresentano* ***passività*** *di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati. Si tratta, quindi, di* ***passività*** *potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d'incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro.*"

I fondi rischi sono dunque "passività" ossia identificano casistiche in cui è certo o probabile che occorra "pagare"; il fondo svalutazione crediti è invece "un fondo rettificativo di una posta dell'attivo" ossia identifica casistiche in cui è probabile che non si possa "incassare". In senso conforme anche l'OIC 15 "*I crediti sono rappresentati in bilancio al netto del fondo svalutazione crediti. Un credito deve essere svalutato nell'esercizio in cui si ritiene probabile che il credito abbia perso valore.*"

Risulta evidente, pertanto, come nel caso di specie AMA non debba "pagare", ma corra il rischio di non "incassare", motivo per cui lo strumento del fondo rischi ed oneri, per quanto chiarito, risulta non adatto allo scopo. Peraltro, il fatto che sia improprio ricorrere a tale fondo per rettificare valori dell'attivo è chiaramente segnalato dal principio OIC 31, par. 27, in base al quale "*Tenuto conto dei requisiti per la rilevazione di un accantonamento,* ***un fondo rischi e oneri non può iscriversi per: a) rettificare i valori dell'attivo***;". Nel caso specifico il credito per i servizi cimiteriali è senz'altro esposto nell'attivo di bilancio ed i fondi rischi non possono essere quindi utilizzati per rettificare surrettiziamente il medesimo.

In conclusione, quindi:

- il Collegio ritiene che non sussista alcun errore e che la tesi (strumentale) dell'errore probabile non abbia alcuna validità sul piano delle vigenti regole contabili, motivo per cui l'effetto di riduzione del credito, reputato, evidentemente, di dubbia recuperabilità, non può transitare a patrimonio netto, ma deve essere iscritto a conto economico;
- la contropartita della riduzione-svalutazione del credito in questione (da iscrivere a conto economico) è il fondo svalutazione crediti e non il fondo rischi ed oneri; ciò per le ragioni esposte e affinché in bilancio figuri, correttamente, il credito rettificato dal relativo fondo e

non, impropriamente, il credito esposto al valore nominale (effetto che si avrebbe ricorrendo, impropriamente, al fondo rischi ed oneri).

Quadro normativo relativo ai documenti di bilancio e valore giuridico della relazione del Collegio

Venendo al secondo tema richiesto ai pareri Laghi , Marchetti e Libertini – Scognamiglio – De Cecco, ossia di ricostruire il quadro normativo che regola i documenti che compongono e corredano il bilancio, il valore giuridico della relazione del Collegio Sindacale e di chiarire se, ed in quale misura, le conclusioni formulate dal Collegio possano incidere sulla legittimità/validità della delibera assembleare di approvazione del bilancio d'esercizio predisposto dagli amministratori della società occorre operare due doverose premesse: i) il quesito posto è di supporto alla decisione del socio di approvare il bilancio d'esercizio e ii) non appare, oggettivamente, di alcuna complessità. Lo stesso Collegio Sindacale, se interpellato, avrebbe potuto pacificamente confermare all'azionista ed agli amministratori i ruoli del collegio sindacale e del revisore legale, così come la natura non vincolante della relazione del Collegio in presenza di un giudizio non favorevole all'approvazione del bilancio fermo restando che lo stesso non debba essere ignorato in quanto tale giudizio è espresso a tutela della funzione informativa del bilancio al fine di garantirne la veridicità e la chiarezza nonché per assicurare la corretta informazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società ai soci e ai terzi che a qualsiasi titolo abbiano interesse alla conoscenza di tali informazioni.

Si evidenzia che la Società con la propria organizzazione e il proprio personale del servizio legale e societario od anche per tramite del proprio organo di controllo poteva giungere alle medesime conclusioni senza ricorrere a ben tre pareri aventi peraltro lo stesso oggetto senza ulteriore maggiorazione di spesa. Inoltre, l'attività è di supporto alla decisione dell'azionista che dispone di una propria struttura organizzativa (l'Avvocatura Capitolina) più che adeguata ad esaminare tali temi.

Fatte queste doverose premesse e venendo all'esame dei pareri si osserva come nel merito siano, quantomeno in parte, condivisibili ed in particolare per le seguenti affermazioni:

- "*le osservazioni e le proposte del Collegio possono legittimamente riguardare ogni profilo che i sindaci ritengono meritevole di attenzione*" (cfr. parere Libertini-Scognamiglio-De Cecco);

- "*il collegio sindacale è comunque tenuto a verificare la corrispondenza del bilancio e della relazione dei fatti e delle informazioni di cui il collegio sindacale è a conoscenza*" (cfr. parere Libertini- Scognamiglio-De Cecco);
- "*non per questo eleva il giudizio positivo del revisore, in quanto tale, a condizione di validità o di efficacia della delibera di approvazione del bilancio*" (cfr. parere Marchetti);
- "*la relazione sindacale, nell'ambito del procedimento di formazione del bilancio, assume le caratteristiche di un parere obbligatorio ex lege, ma non vincolante*";
- "*il vizio nella procedura, nel "percorso societario" che porta all'approvazione del bilancio può produrre conseguenze pregiudizievoli sulla validità della delibera di bilancio ...*" a tale riguardo sul procedimento di formazione, si rinvia alle osservazioni riportate nel relativo paragrafo in relazione del Collegio del 29 dicembre 2018 alle pagine 12,13,14,15 così come anche richiamate dal prof. Laghi a pag. 5 del proprio parere;
- "*ogni censura da essi proveniente ...deve essere comunque presa in considerazione dai soci in sede di approvazione del bilancio.*"

I tre pareri, esaminata nel suo complesso la relazione del Collegio, non riscontrano irregolarità formali o sostanziali della stessa tali da poter pregiudicare l'iter di formazione del bilancio. Così pure tutti i pareri osservano che le criticità segnalate da Collegio "*si riferiscono tutte a fattispecie oggetto di esame da parte della società di revisione*" (cfr. parere Marchetti) "*la quale d'altra parte ha mosso rilievi o richiami sulle medesime voci o sulle medesime aree menzionate dai sindaci*" (cfr. parere Laghi). E che alla fine "*il socio, in effetti, sia in qualche modo sollecitato a scegliere, ..., tra una delle due diverse macro valutazioni effettuate dagli organi di controllo*" (cfr. parere Marchetti).

Quale unica osservazione sostanziale ai tre pareri si osserva come gli stessi non appaiono tuttavia prendere in considerazione la natura "pubblica "dell'Ama. Il bilancio 2017 di AMA. anche a detta del revisore legale, presenta un errore significativo del quale non si è potuto determinare l'ammontare, e l'approvazione dello stesso comporta ulteriori effetti economici e finanziari come ad esempio la maturazione dei premi di risultato sul 2017 ad amministratori e dirigenti. Ritenere quindi che l'approvazione di un bilancio che fosse poi valutato come errato non comporterebbe alcuna responsabilità dei soci che ebbero a votare favorevolmente, appare un giudizio parziale considerando

che l'azionista è pubblico ed è a conoscenza dei rilievi mossi dall'organo di controllo, soprattutto alla luce del comma 2 dell'articolo 12 del D. Lgs.175 2016[1].

Infine, è opportuna una ulteriore raccomandazione all'Azionista, quale sia la strada scelta e data l'imminenza del bilancio 2018. Dato il panorama incerto del quadro informativo disponibile, il Collegio suggerisce di far effettuare una revisione volontaria del bilancio 2017 della Società ad un'altra primaria società di revisione (con esperienze su società pubbliche di analoghe dimensioni) anche alla luce di quanto rappresentato al par. 7/8 della relazione del Collegio Sindacale del 29 dicembre 2018.

Distinti saluti

Il Collegio Sindacale

Mauro Lonardo – Il Presidente

Aldo Atanasio – Il Sindaco effettivo

Eleonora Di Giulio – Il Sindaco effettivo

[1] *2. Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione.*